



 Navale Assicurazioni SpA - Fondata nel 1914 - Capitale Sociale: € 96.250.000,00 Interamente Versato

 Sede Legale e Direzione: Vine Borgoleoni, 16 - 44100 Ferrara [FE] - Italia - 161, 439 0532 230711

 Fax 439 0532 230821 - cosella postale 255 - C.C.I.A.A. 82322 - REG. MRFESE TRIB. FERRARA N. 3580

 C. F. PIVA
 00296790389 | MRPESA - AUTORIZZATA - AUTESERCIZIO DELLE - ASSICURAZIONI

 CON R. D.L. del
 29/4/1923 N. 966 - SOCIETA' SOGETTA - AUTITITA' DI

 DIREZIONE
 E
 COORDINAMENTO
 DA PARTE DI UNIPOL ASSICURAZIONI SPA

Allegato n°

a polizza R.C.T./R.C.O.

/ /

Responsabilità civile verso terzi RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI.

GARANZIE VALIDE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI, COMPRESO IL DANNO ALLE OPERE.

- 1. Nel testo della "Descrizione del rischio" si intendono:
- per progettista: il singolo libero professionista, regolarmente abilitato che individualmente o insieme ad altri professionisti, predisponga un progetto relativo a costruzioni rurali, industriali, civili, arredo urbano; aree verdi; impianti per provvista, condotta e distribuzione di acque; fognature urbane; impianti di servizi generali interni a stabilimento industriali od a costruzioni civili; arredamento d'interni;
- per direttore dei lavori: il singolo professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori.
- 2. L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza, **verificatisi durante l'esercizio delle attività** di cui all'art.1.
- 3. La garanzia è estesa ai danni subìti dalle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori e provocati da uno dei seguenti eventi:
- rovina delle opere stesse:
- gravi difetti delle opere destinate per loro natura a lunga durata che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.

L'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

Questa garanzia è prestata nell'ambito del 30% del massimale di polizza con uno scoperto del 10% per sinistro a carico dell'Assicurato col minimo di euro 2.500 ed il massimo di euro 12.500.

4. Sono compresi in garanzia - se conseguenti a sinistro comportante danni risarcibili a termini di polizza - i danni conseguenti ad interruzioni, sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

L'assicurazione è prestata nell'ambito del 30% del massimale di polizza con uno scoperto del 10% del sinistro a carico dell'assicurato con il minimo di euro 1.500.

- 5. La garanzia cessa al verificarsi di una sola delle seguenti circostanze:
- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo; consegna, anche provvisoria, delle opere al committente:
- uso delle opere secondo destinazione.
- 6. L'assicurazione non vale:
- a) se al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo albo professionale;
- b) se i lavori progettati/diretti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle Leggi o dai regolamenti;
- c) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- d) per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- e) per i danni da furto ed a cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) per i danni da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonchè da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- g) per i danni a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- h) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- i) per i danni conseguenti a mancato rispetto dei vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- l) per i danni di responsabilità direttamente assunti dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- m) per i danni arrecati alle opere progettate/dirette dall'Assicurato e per le quali i lavori di costruzione erano già iniziati alla data di stipulazione della presente polizza:
- n) per i danni all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di acqua, aria e suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonchè per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
- 7. L'assicurazione è estesa all'attività svolta dall'Assicurato quale:
- a) responsabile dei lavori o coordinatore per la progettazione o coordinatore per l'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dal D.Lgs.494/96;
- b) consulente per il servizio di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dal D.Lgs.494/96.

Le presenti garanzie operano per i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e per i sinistri denunciati durante il periodo stesso.

8. L'assicurazione di cui alle presenti Condizioni Speciali, è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato sul frontespizio della Scheda di polizza che rappresenta la massima esposizione della Società per sinistro e per periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel periodo stesso ed il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

- 9. Limitatamente ai casi di seguito elencati, sono compresi in garanzia le perdite patrimoniali intendendosi per tali i pregiudizi economici che non siano conseguenza di morte, di lesioni personali o di danneggiamenti a cose relative a:
- a) gravi difetti riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, ma non successivamente al collaudo ove previsto, che rendano l'opera inidonea all'uso cui è destinata;
- b) perizie giurate;
- c) attività di consulenza, ricerche catastali, arbitrati;
- d) incarichi di perito nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- e) ricorsi presso le Commissioni Tributarie.

L'assicurazione è prestata nell'ambito di un massimale di euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo c on uno scoperto del 10% col minimo di euro 1.500 ed il massimo di 5.000. L'assicurazione vale per gli errori commessi ed i sinistri denunciati durante il periodo di validità del contratto.

- 10. L'assicurazione vale per i comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.
- 11. L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri.
- 12. La garanzia comprende la responsabilità, per fatti dolosi o colposi di dipendenti dello Studio professionale.
- 13. La garanzia è estesa alla R.C. derivante all'Assicurato dalla gestione dei locali adibiti a studio professionale e l'assicurazione è regolamentata da quanto previsto dalle Norme.
- 14. Per quanto non diversamente regolamentato dal presente allegato, valga quanto previsto dalle Norme. mmi

L'ASSICURATO LA SOCIETA'